

Rev.N.	Nota sulla revisione:	Data:	Sigla	Visto

Committente:

Città di Selvazzano Dentro

Piazza Guido Puchetti n.1 - 35030 Selvazzano Dentro (PD)



Progetto:

Variante urbanistica n.20 al P.I. per inserimento del tracciato della pista ciclabile "Lotto n.2":
**Realizzazione pista ciclabile lotto 2 - Ponte della Libertà, argine sx
Bacchiglione, S. M. di Quarta, Via Vittorio Emanuele III**

Elaborato:	Scala:	Tavola:
Relazione	-	U.1

Il Responsabile del Procedimento:	Protocollo:	L'Impresa:

Progettista:

 **Ing. Dario Fantato**
Via Rossini n.21 - 35030 Cervarese S. Croce (PD) -Tel. e Fax 049-9900556 - e-mail: dario@fantato.it



Disegnatore: fd	Visto: FD	Data: 03.06.2024	Nome file: SelvCop	Approvato - Data 10.08.2024
--------------------	--------------	---------------------	-----------------------	--------------------------------



SOMMARIO

Generalità: la rete di itinerari ciclabili ipotizzata	2
Localizzazione dei percorsi	2
La realizzazione del tratto T2 della rete ciclabile.....	3
Prescrizioni di pianificazione urbanistica: necessità di variante al P.I.	5
Il Piano di Assetto del Territorio (PAT).....	6
Il Piano degli Interventi (PI)	10
Conformazione urbanistica dell'opera: la variante n.20 al P.I.	12
Riferimenti idraulici ai fini della compatibilità ed invarianza idraulica	14
Relazione di compatibilità idraulica.....	14
Pericolosità idraulica.....	15
Rischio idraulico.....	16
Tirante idraulico con tempo di ritorno di 30 anni.....	17
Tirante idraulico con tempo di ritorno di 100 anni.....	18
Valutazioni ai fini dell'invarianza idraulica.....	19
Metodo delle piogge per il calcolo dei volumi di invaso per un'invarianza idraulica	19
Valutazioni acustiche	22
Classificazione acustica dell'area	22
Attività che possono insediarsi nelle specifiche zone acustiche.....	23
Considerazioni dello stato di fatto ai fini acustici e sul clima acustico "post Operam"	23
Verifica preventiva dell'interesse archeologico (art.28, co.4, D.Lgs. 42/2004)	24
La valutazione di incidenza ambientale	25
Procedura valida nel periodo transitorio prima di entrata in vigore dei regolamenti in materia di VINCA di cui all'art.17 della L.R. 12/2024	26



GENERALITÀ: LA RETE DI ITINERARI CICLABILI IPOTIZZATA

L'Amministrazione Comunale di Selvazzano Dentro, circa una decina d'anni fa ha ipotizzato una rete di itinerari ciclabili, predisponendone la progettazione a livello preliminare, ponendo alla base delle scelte e valutazioni una serie di obiettivi, riassunti di seguito:

- realizzare una rete di percorsi ciclabili all'interno del territorio comunale funzionalmente e fisicamente separato dai percorsi automobilistici e da quelli pedonali;
- valorizzare l'itinerario ciclabile regionale lungo il Bacchiglione che attraversa la città;
- collegare la città con i comuni contermini (Padova, Abano Terme, Rubano, Teolo, Saccolongo);
- migliorare l'accessibilità ai centri abitati di Selvazzano Centro, di Tencarola e di San Domenico dai Comuni contermini attraverso un sistema infrastrutturale sicuro, affidabile e gradevole;
- promuovere la mobilità pulita e sostenibile, in particolare nelle zone urbane, favorendo in tal modo una nuova cultura della mobilità;
- promuovere l'attrattività della città e delle reti urbane;
- realizzare una pista ciclabile in aree di pregio ambientale per una forma di turismo alternativo incentivando a tal fine la fruizione dell'ambiente, del paesaggio e dei beni culturali;
- favorire forme di scambio intermodale tra la bicicletta e le altre diverse modalità di trasporto pubblico e privato.

LOCALIZZAZIONE DEI PERCORSI

Il progetto di "Piste ciclabili", come detto, trae spunto:

- dai percorsi di livello regionali presenti nel territorio comunale (dorsale regionale I2 del Bacchiglione che dopo aver attraversato le città di Vicenza e Padova arriva alla laguna veneta e alla città di Venezia) o che lo lambiscono (anello dei colli Euganei E2);
- dalle piste ciclabili realizzate negli anni scorsi e finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di cui al punto precedente.

Sono stati individuati sei diversi percorsi:

1. TRATTO T1: SELVAZZANO DENTRO –ARGINE DESTRO DEL LUNGARGINE BACCHIGLIONE ED INNESTO SU VIA SCAPACCHIO

Il percorso, partendo dalla dorsale regionale I2, ed attraversando via Roma lungo il "Ponte della Libertà" a Selvazzano, si innesta nell'argine destro del Bacchiglione percorrendolo per circa 800 metri fino alla rampa che scende fino ad intersecare via Scapacchiò; la via viene attraversata con un dosso rallentatore e di protezione giungendo al percorso ciclabile esistente che porta, attraverso via Montecchia all'abitato di Feriole e alla pista ciclabile "Selvazzano-Teolo" fino a giungere ai Colli Euganei.

2. TRATTO T2: SELVAZZANO DENTRO – PONTE DELLA LIBERTÀ – INCROCIO VIA ARGINE SINISTRO – VIA SANTA MARIA DI QUARTA – VIA VEGRI – VIA VITTORIO EMANUELE III FINO AL CONFINE COMUNALE

Il percorso in esame, sempre partendo dalla dorsale regionale "I2", si innesta, dal lato destro del Ponte della Libertà, al percorso arginale della pista già realizzata ed illuminata. Transitando per l'esistente pista a lato della lottizzazione "S. Maria di Quarta", arriva fino a via Vegri, e da questo punto alla rotonda tra via Vegri e via Vittorio Emanuele III; da questo nodo si sviluppa parallelamente a via Vittorio Emanuele III ma separata da quest'ultima da un capifosso delle dimensioni di circa 2,00 metri, fino al confine comunale con Rubano.

3. TRATTO T3: PERCORSO LUNGO LA STRADA PROVINCIALE PELOSA – CONFINE COMUNALE CON RUBANO-CIMITERO DI CASELLE

Il percorso in esame si colloca lungo la strada provinciale "Pelosa" e costituisce la naturale prosecuzione del precedente tratto; si sviluppa in direzione ovest-est partendo dal territorio comunale di Rubano e dopo aver attraversato in due



punti con un dosso rallentatore la provinciale, arriva alla pista ciclabile che parte dal cimitero comunale; nel proprio sviluppo viene inglobato un tratto di pista in cemento che porta ed attraversa la zona produttiva di Caselle.

4. TRATTO T4: PERCORSO LUNGO LA STRADA PROVINCIALE PELOSA – CASELLE CENTRO - CONFINE COMUNALE CON PADOVA – PISTA CICLABILE DELLE BRENTELLE

Il percorso in esame si colloca lungo la strada provinciale "Pelosa" e costituisce la naturale prosecuzione del precedente tratto; si sviluppa in direzione ovest-est partendo dal centro di Caselle dove sono presenti i maggiori servizi della frazione (chiesa, scuola primaria e secondaria, scuola materna, centro civico, fermata dell'autobus, ecc.); attraversa su dosso rallentatore ed in sicurezza la provinciale entrando sulle vie Ariosto e Boiardo e sviluppandosi nel lato interno dello scolo consortile; una parte di questo percorso verrà realizzato a cura di privati nell'ambito della convenzione per lo sviluppo del piano perequato 3; all'altezza di via S. Maria Ausiliatrice la pista attraversa nuovamente in sicurezza (su dosso rallentatore) la provinciale e si inserisce nell'esistente tratto ciclabile che si congiunge con il percorso arginale delle Brentelle in comune di Padova; è da rilevare che da questo punto parte l'esistente tratto ciclabile di via S. Maria Ausiliatrice che termina nel territorio di Rubano e costituisce il suo naturale collegamento.

5. TRATTO T5: PERCORSO DI COLLEGAMENTO TRA CASELLE E TENCAROLA – STRADA PROVINCIALE "DON BOSCO" – FRAZIONE DI TENCAROLA – ARGINE SINISTRO DEL BACCHIGLIONE

Il percorso in esame si sviluppa dalla strada provinciale denominata "Don Bosco" e si inserisce all'interno dell'abitato residenziale di Tencarola; il tragitto in esame consente di collegare la pista realizzata lungo la provinciale e i percorsi già realizzati all'interno delle aree verdi della frazione; il percorso in esame si completa giungendo attraverso una rampa nel percorso arginale di sinistra del fiume Bacchiglione, e da quest'ultimo all'area golenale "Sabbionari" dove è prevista, su separato progetto, la costruzione dell'Infopoint e dell'attracco delle barche per il trasporto pubblico fluviale, ed al ponte di Tencarola dove si innestano nella dorsale regionale "I2".

6. TRATTO T6: PERCORSO DI COLLEGAMENTO CON ABANO TERME – PONTE DI TENCAROLA - STRADA COMMERCIALE DI SAN DOMENICO –CONFINE COMUNALE CON ABANO TERME

Il percorso si sviluppa partendo dal ponte di Tencarola; utilizzando il percorso ciclabile esistente si inserisce all'interno della strada commerciale di San Domenico; in questa parte si sviluppa nel lato occupato dalle attività commerciali fino al termine delle stesse; a questo punto attraversa in sicurezza, su dosso rallentatore, la via Monte Grappa e si sviluppa, in direzione di Abano Terme, lungo il lato sinistro della via fino al confine comunale.

LA REALIZZAZIONE DEL TRATTO T2 DELLA RETE CICLABILE

Oggetto dell'attuale progettazione è la realizzazione del tratto "T2", in particolare del tratto da via Vegri in affiancamento a Via Vittorio Emanuele III verso nord fino al confine comunale. Tutto il tratto ciclabile è realizzato in sede propria, completamente separato dalla sede viabile rimanendo interposto l'attuale affossatura e filare di platani fiancheggiante sul lato ovest via Vittorio Emanuele III. Solo nel tratto terminale, gli ultimi circa 50 metri prima del confine comunale, la ciclabile è in diretto affiancamento alla sede viabile, separata da una cordolatura della larghezza di 50 cm. In questo tratto si utilizza lo spazio della preesistente affossatura, sostituita da un tubo in c.a.v. di analoghe dimensioni idrauliche (diametro interno 1,00 m).



Il tratto in progettazione ha una lunghezza (in nuova sede) di 1315 m, oltre all'adeguamento delle superfici a marciapiede e parcheggio tra via Vegri e via S. Maria in Quarta.

**PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA: NECESSITÀ DI VARIANTE AL P.I.**

Il Comune di Selvazzano Dentro è dotato di Strumento urbanistico generale: la Provincia di Padova con decreto n. 105 del 29.08.2016 ha approvato il Piano di Assetto del Territorio -PAT- con le prescrizioni e le indicazioni contenute nella Valutazione Tecnica Regionale n.31 del 29.06.2016 e nel parere della Commissione Regionale VAS n.149 del 09.08.2016. Sul BUR n. 89 del 16.09.2016 è stato pubblicato il decreto provinciale di approvazione; pertanto, il PAT di Selvazzano ha efficacia dal 01.10.2016.

Il Piano di Assetto del Territorio (PAT) è lo strumento di pianificazione che delinea le scelte strategiche di assetto e sviluppo per il governo del territorio comunale, in conformità agli obiettivi e indirizzi espressi nella pianificazione territoriale di livello superiore e alle esigenze della comunità locale, mentre il Piano degli Interventi (PI) è lo strumento urbanistico che, in coerenza e in attuazione del PAT, individua e disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e di trasformazione del territorio, programmando la realizzazione di tali interventi; il Comune di Selvazzano Dentro è dotato di Piano Regolatore Generale approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n.2851 del 07/10/2008 e, successivamente, il predetto strumento urbanistico comunale è stato oggetto di varianti parziali puntuali;

A seguito dell'approvazione del PAT, così come previsto dall'art.48, comma 5-bis della L.R. 23/04/2004 n.11 *"il piano regolatore generale vigente, per le parti compatibili con il PAT, diventa il piano degli interventi"*, il Piano Regolatore vigente, per le parti compatibili con il PAT, diventa il Primo Piano degli Interventi;

Il Piano degli Interventi ha avuto approvate le seguenti 19 varianti:

- il Consiglio Comunale con delibere n. 36 e n. 37 del 04/06/2018 ha approvato la variante n.1 al P.I. riguardante rispettivamente i temi 1-2 e tema 3;
- il Consiglio Comunale con delibere n. 51 e n. 52 del 29/09/2018 ha approvato rispettivamente le varianti al P.I. n. 2 e n. 4;
- Il Consiglio Comunale con delibere n. 14 e n. 15 del 16/02/2019 ha approvato rispettivamente le varianti n. 5 e n. 6 al P.I.;
- il Consiglio Comunale con delibere n. 14 del 26/05/2020 e n. 25 del 15/06/2020 ha approvato rispettivamente le varianti n. 7 e n. 8 al P.I.;
- il Consiglio Comunale con delibera n. 40 del 28/09/2020 e n. 29 del 07/06/2021 ha approvato rispettivamente le varianti n. 9 e n. 10 al P.I.;
- il Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio Comunale, con delibera n. 5 del 01.03.2024 ha approvato la variante n. 11 al P.I.;
- il Consiglio Comunale con delibere n. 66 e 67 del 30/11/2021 ha approvato rispettivamente le varianti n.12 e n. 13 al P.I.;
- il Consiglio Comunale con delibera n. 63 e n. 61 del 15.09.2022 ha approvato rispettivamente le varianti n. 14 e n. 15 al P.I.;
- il Consiglio Comunale con delibera n. 89 del 30.11.2022 ha approvato la variante n. 16 al P.I.;
- il Consiglio Comunale con delibera n. 87 del 30.11.2022 e n. 104 del 22.12.2022 ha **adottato** la variante n. 17 al P.I.;
- il Commissario straordinario, con i poteri del Consiglio Comunale, ha approvato con propria deliberazione n. 13 del 19.10.2023 la variante n. 18 al P.I.;
- il Commissario straordinario, con i poteri del Consiglio Comunale, ha **adottato** con propria deliberazione n. 14 del 25.10.2023 la variante n. 19 al P.I.;

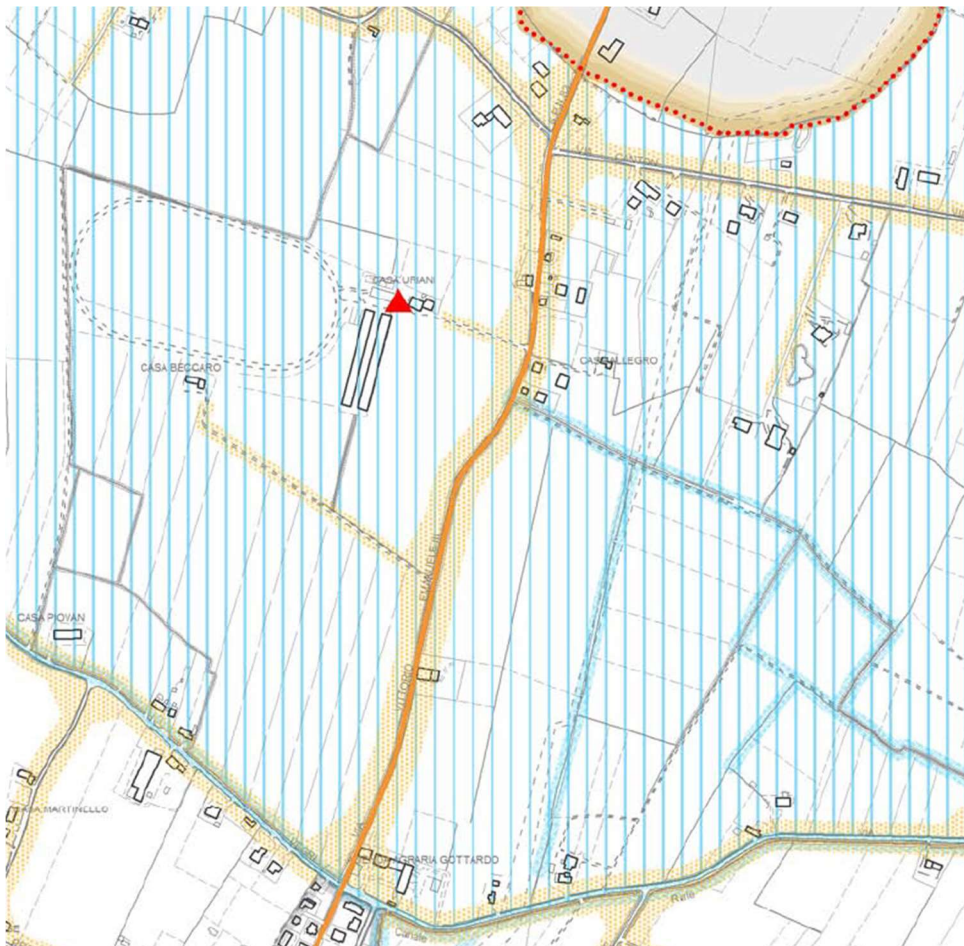
Il Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio Comunale, con deliberazione n. 11 del 03.04.2024 ha preso atto degli elaborati di aggiornamento dell'ex PRG ora PI, dalla variante n. 1 alla Variante n. 19. In particolare, i documenti normativi e rappresentativi del Piano degli Interventi e delle 19 varianti (approvate con esclusione di quelle n.17 e 19 che risultano ancora solo adottate) sono:

Il Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio Comunale, con deliberazione n. 11 del 03.04.2024 ha preso atto degli elaborati di aggiornamento dell'ex PRG ora PI, dalla variante n. 1 alla Variante n. 19.

- Tavola n. 1 – Zonizzazione scala 1:2.000
- Tavola n. 2 – Zonizzazione scala 1:2.000
- Tavola n. 3 – Zonizzazione scala 1:2.000
- Tavola n. 4 – Zonizzazione scala 1:2.000
- Tavola n. 5 – Zonizzazione scala 1:2.000
- Tavola n. 6 – Zonizzazione scala 1:2.000
- Quadro d'unione scala 1:5.000
- Norme tecniche operative
- Repertorio cartografico
- Relazione attività ricognitiva

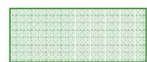
IL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO (PAT)

Da un esame della tavola T.01 del PAT (Carta dei Vincoli della Pianificazione Territoriale), come risulta dal seguente estratto grafico, via Vittorio Emanuele III (S.P. 82) è fiancheggiata da due fasce di rispetto stradale della larghezza di 30 m ciascuna (puntinatura arancione), risultando all'interno di un'area interessata da pericolo idraulico moderato -P1 (rigatura verticale azzurra).





VINCOLI DERIVANTI DALLA PIANIFICAZIONE DI LIVELLO SUPERIORE



Vincolo di destinazione forestale ai sensi degli artt.14 e 15 della L.R. n° 52 del 13/09/1978



Ambiti naturalistici di livello regionale



Centri storici



Contesti figurativi derivanti dal P.T.C.P. e dal P.A.T.I. art. 23.1.2



Aree sottoposte a regime di vincolo dal PGBTTR



P1 - Pericolo moderato



F - Ambito fluviale

ALTRI VINCOLI



Fasce di rispetto stradali

Art. 6

commi n°3-5

comma n°6

comma n°7

comma n°8

commi n°9-12

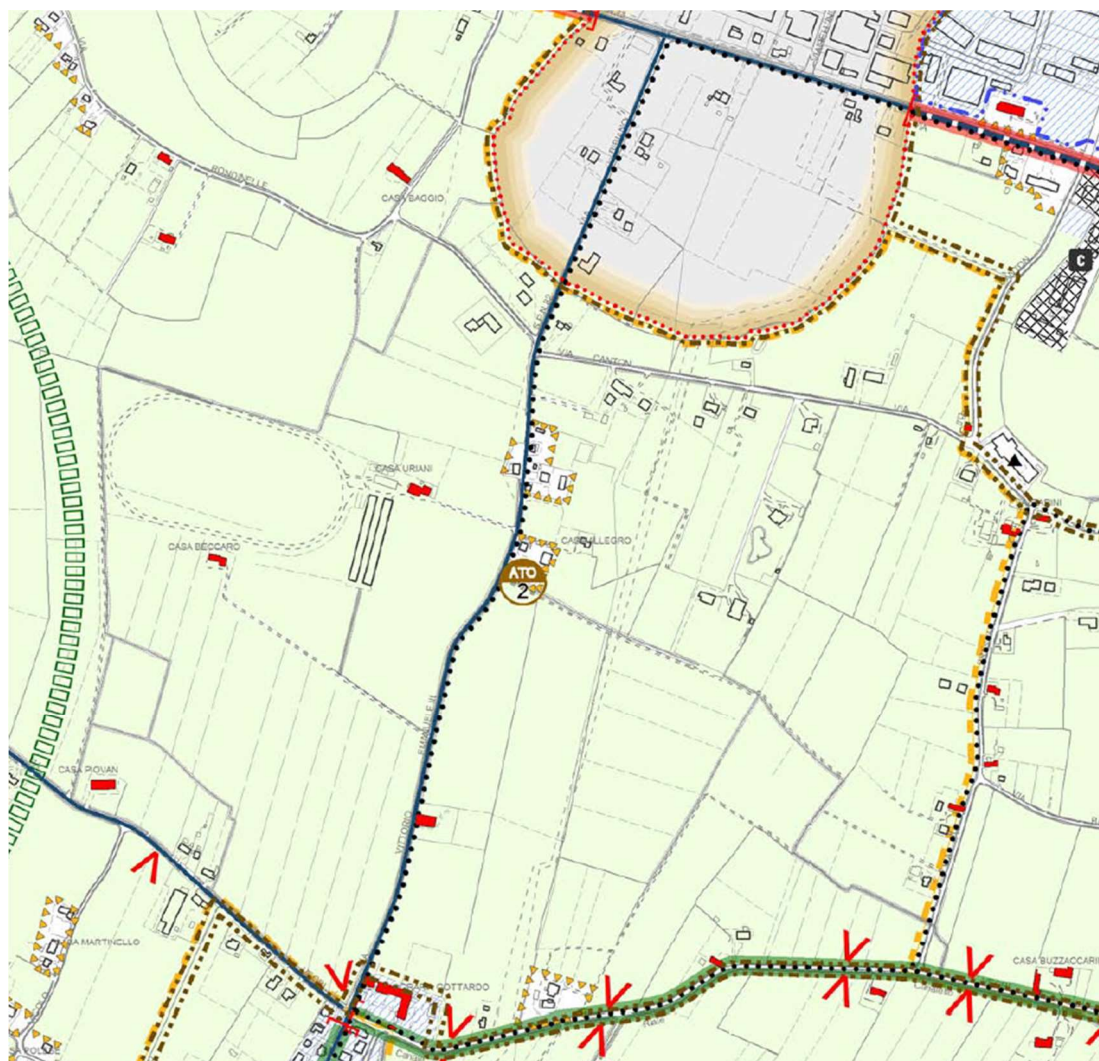
commi n°13-14

commi n°13-14

Art. 7

comma n°5

Inoltre, dalla Tavola T.04 "Carta delle Trasformabilità" per la medesima via Vittorio Emanuele III vi è il riconoscimento di "Viabilità principale esistente" lungo la quale è indicata la realizzazione di un itinerario ciclo-pedonale.





INFRASTRUTTURE DEL SISTEMA DELLA VIABILITA' DI INTERESSE COMUNALE E SOVRACOMUNALE

Art. 16

	Viabilità di progetto di rilevanza strategica	comma n° 1		Dorsale Urbana	commi n° 3,4
	Viabilità di progetto rilevanza locale	comma n° 2		Galleria urbana	commi n° 3,4
	Rotatoria di progetto			Strada giardino	commi n° 3,4
	Viabilità principale esistente			Varchi infrastrutturali	commi n° 5-9
	Linee ferroviarie esistenti			Barriere infrastrutturali 1° grado	commi n° 10-12
	Boulevard	commi n° 3,4		Itinerari ciclo-pedonali	commi n° 13,14

Dalla Tavola T.04 "Carta delle Trasformabilità" per la medesima via Vittorio Emanuele III vi è il riconoscimento di "Viabilità principale esistente" lungo la quale è indicata la realizzazione di un itinerario ciclo-pedonale

Si richiamano le NTA del PAT, in particolare gli estratti degli artt.7, 9 e 16, da cui risulta:

Art. 7 Altri vincoli - Fasce di rispetto stradali*Vincoli*

5. Si applicano le disposizioni specifiche del D.Lgs. n. 285/1992. Non sono consentite nuove edificazioni. Fatte salve le disposizioni per gli edifici con valore storico-testimoniale di cui al successivo Art. 11 comma 1 lettera c), sono consentiti gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia. **Nelle fasce di rispetto delle strade è consentita:**

- la realizzazione di nuove strade o corsie di servizio, l'ampliamento o l'adeguamento di quelle esistenti, la costruzione dei manufatti di attraversamento, innesti stradali, sovrappassi e sottopassi, percorsi pedonali e ciclabili, nonché l'attivazione di parcheggi pubblici o privati;
- la costruzione, a titolo precario, di impianti al servizio della circolazione veicolare (distribuzione carburanti, assistenza automobilistica ecc.).
- la realizzazione di fasce vegetali autoctone, accumuli di terra, barriere fonoassorbenti, al fine di mitigarne gli impatti negativi.

Art. 16 Il sistema relazionale - Itinerari ciclopedonali

13. Il PAT individua il tracciato preferenziale dei principali itinerari ciclopedonali che compongono il sistema delle relazioni ciclopedonali del territorio comunale di Selvazzano, al fine di incrementare le connessioni territoriali, migliorando le relazioni tra centri abitati e le frazioni, ottimizzando l'accessibilità alle aree di pregio ambientale, ai servizi ed alle centralità urbane. **I tracciati indicati dal PAT, vanno precisati in sede di PI**, garantendo la funzione ad essi attribuita.

Direttive

14. Il PI localizza i percorsi assicurando la messa in sicurezza delle relazioni ciclopedonali tra i diversi centri urbani e la fruibilità e godibilità del paesaggio. A tal fine **dovranno essere previsti:**

- c) eventuali punti panoramici e spazi per la sosta;
- d) opportune piantumazioni in fregio al percorso;
- e) la valorizzazione con idonee soluzioni di tutti gli elementi di interesse naturalistico e i manufatti storico-testimoniali che costituiscono la peculiarità dei percorsi, prevedendone la fruizione in collegamento con il sistema insediativo e ambientale circostante.



Per gli Itinerari ciclabili si applicano le disposizioni relative alla "rete degli itinerari di interesse storico testimoniale e paesaggistico" di cui all'Art. 9 commi 14, 15, 16, 17, 18.

Art. 9 Le invarianti di natura paesaggistica - Rete degli itinerari di interesse storico testimoniale e paesaggistico

14. Il PAT individua la rete degli itinerari di interesse storico testimoniale e paesaggistico che interessano il territorio comunale:

a) itinerari appartenenti al sistema dei Percorsi storico ambientali di interesse sovracomunale:

1) *Itinerario dei Colli*

2) *Itinerario del Bacchiglione*

b) Itinerari appartenenti alla rete locale

15. Tali itinerari compongono il sistema delle relazioni ciclopedonali del territorio comunale, al fine di incrementare le connessioni territoriali, migliorando le relazioni tra centri abitati e le frazioni, ottimizzando l'accessibilità alle aree di pregio ambientale, ai servizi ed alle centralità urbane.

Direttive

16. Il PI localizza i percorsi assicurando la messa in sicurezza delle relazioni ciclopedonali tra i diversi centri urbani e la fruibilità e godibilità del paesaggio. A tal fine dovranno essere previsti:

a) eventuali punti panoramici e spazi per la sosta;

b) opportune piantumazioni in fregio al percorso;

la valorizzazione con idonee soluzioni di tutti gli elementi di interesse naturalistico e i manufatti storico-testimoniali che costituiscono la peculiarità dei percorsi, prevedendone la fruizione in collegamento con il sistema insediativo e ambientale circostante.

17. Il PI potrà meglio definire i tracciati indicati predisponendo una disciplina di salvaguardia dei manufatti e delle attrezzature di arredo agli itinerari esistenti e dove necessario, prevedendone di nuovi.

In particolare dovranno essere adottate misure finalizzate a:

a) Conservare ed integrare ove necessario i filari alberati lungo la viabilità storica;

b) mitigare e/o allontanare gli elementi detrattori che compromettono la qualità ambientale dei luoghi;

c) recuperare funzionalmente i manufatti e le opere per lo studio e la conoscenza didattico divulgativa degli stessi;

d) caratterizzare ed attrezzare i punti di interscambio e connessione tra e con gli itinerari appartenenti al sistema dei

Percorsi storico ambientali di interesse sovracomunale

e) evidenziare con idonee soluzioni tutti gli elementi che costituiscono la peculiarità degli itinerari (spazi per la sosta, punti panoramici, punti di interscambio), prevedendone la fruizione in collegamento con il sistema insediativo e ambientale circostante;

f) definire gli ambiti in cui, anche all'esterno degli ambiti territoriali di importanza paesaggistica, in fregio agli itinerari è vietata l'installazione di insegne e cartelloni pubblicitari, ad esclusione delle tabelle di indicazione stradale, turistica e didattico-divulgativa, eventualmente rilocalizzando gli elementi detrattori che possano occludere i con visuali verso le emergenze paesaggistiche.

Prescrizioni

18. Sono vietati tutti gli interventi che comportino l'alterazione fisica o della percezione e leggibilità del filare di platani in fregio alla S.P. Euganea Padova-Teolo, di cui al precedente Art. 5 comma 5.

**IL PIANO DEGLI INTERVENTI (PI)**

Per quanto riguarda il Piano degli Interventi si riportano di seguito gli estratti cartografici delle tavole 13.3.3 e 13.3.1 come risultano a seguito dell'aggiornamento della base cartografica a dicembre 2023, conseguente alla ricognizione delle Varianti al P.I. dalla n.1 alla n.19.

Legenda	
Rif.	N.T.O.
 CONFINE COMUNALE	
 PERIMETRO DEL CENTRO STORICO	
ZONE TERRITORIALI OMOGENEE	
 ZONA OMOGENEA A	Art. 19
 ZONA OMOGENEA B	Art. 20
 ZONA OMOGENEA C1	Art. 21
 ZONA OMOGENEA C1e	Art. 23
ZONE AGRICOLE	
 SOTTOZONA E.3	Art. 27.3
 SOTTOZONA E.2.1	Art. 27.1
 PARCO DEL BACCHIGLIONE	
 ZONA E2.2 DI VALENZA AMBIENTALE E PAESAGGISTICA	Art. 27.2
VINCOLI E PRESCRIZIONI	
 FASCE DI RISPETTO	Art. 34
 EDIFICI DI VALORE STORICO, ARCHITETTONICO ED AMBIENTALE (numero progressivo scheda)	Art. 11
 ZONE VINCOLATE AI SENSI DELLA L. 431/85	
SISTEMA DELLA MOBILITA'	
 PERCORSI VEICOLARI ESISTENTI	Art. 27
 NUOVE STRADE E SISTEMAZIONI STRADALI	Art. 37
 PERCORSI CICLABILI	
 VIABILITA' DI LIVELLO SOVRACOMUNALE	



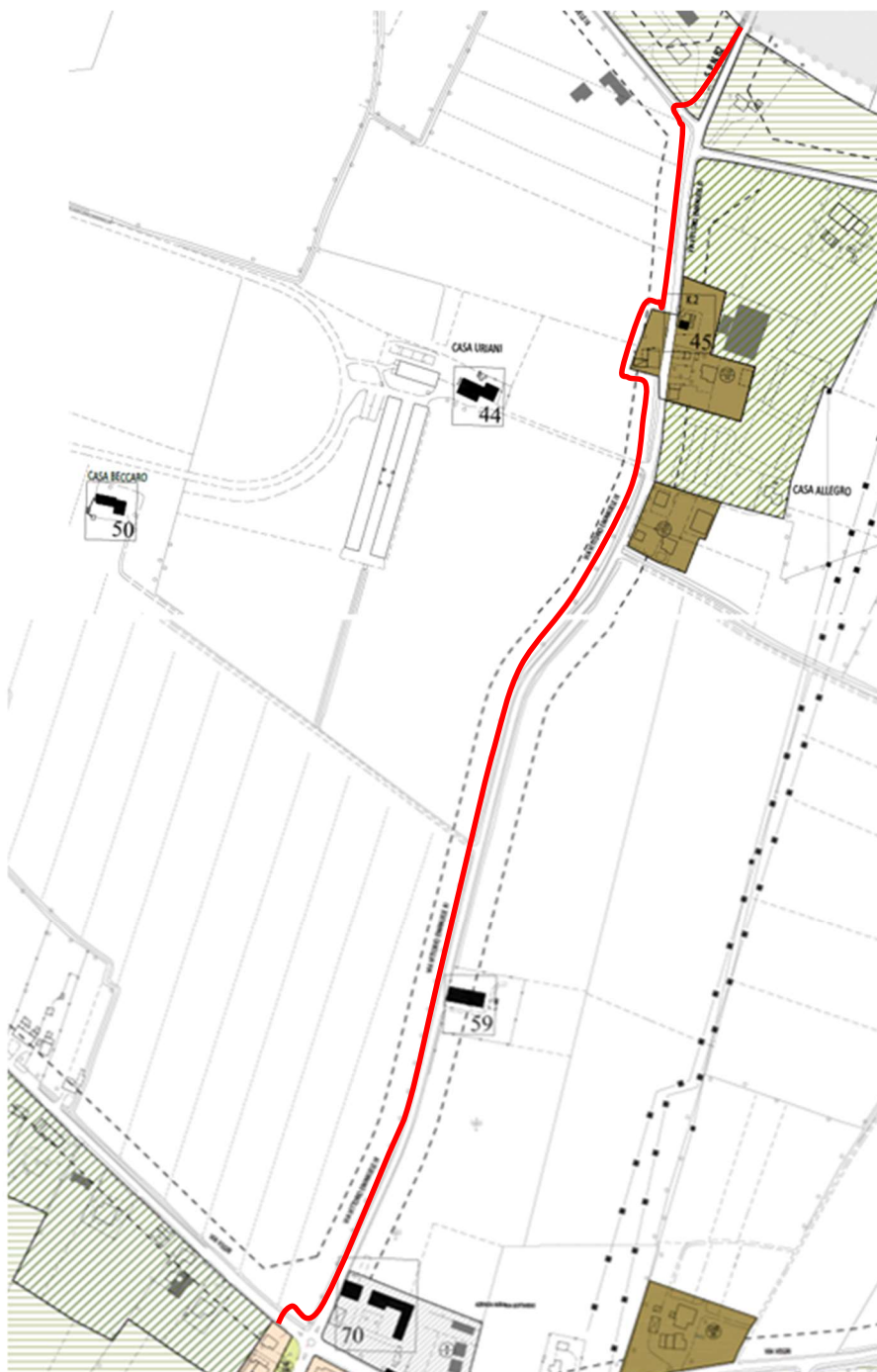


Da quanto risulta dagli estratti cartografici sono individuate unicamente le varie zonizzazioni urbanistiche. La fascia di rispetto stradale ed i vincoli su edifici di valore storico. Architettonico o ambientale: non sono individuati percorsi ciclabili.

CONFORMAZIONE URBANISTICA DELL'OPERA: LA VARIANTE N.20 AL P.I.

Sulla base di quanto esposto ed illustrato risulta che il percorso ciclabile oggetto della presente progettazione è conforme allo strumento urbanistico più generale (PAT), risultando presente lungo Via Vittorio Emanuele III la grafia dell'itinerario ciclo-pedonale che, però, deve essere definito con maggior dettaglio nel Piano degli Interventi.

Pertanto, è da predisporre una variante urbanistica puntuale al Piano degli Interventi in cui si individuino cartograficamente la posizione del percorso ciclabile in argomento, indicativamente come di seguito:





Si tratta di una variante unicamente cartografica, con inserimento del tracciato progettato per l'itinerario ciclabile nelle tavole del Piano degli Interventi n. 13.3.3 e n. 13.3.1, come risulta eseguito nelle omologhe tavole allegate alla presente relazione.

La variante non incide sui principi ispiratori del PI e sulle previsioni del PAT in quanto la stessa riguarda un adeguamento dell'indicazione di viabilità per l'inserimento di un'opera pubblica.

La **compatibilità idraulica** inerente alle modifiche al PI è soddisfatta con le lavorazioni previste nel progetto e di cui ogni valutazione viene riportata di seguito.

Non risultano motivi di incompatibilità e/o necessità di varianti al Piano di **zonizzazione acustica**.

Riguardo alla verifica preventiva dell'**interesse archeologico** (art.28, co.4, D.Lgs. 42/2004), di seguito si riferisce nel dettaglio la residuale attività da effettuarsi.

Si evidenzia e si precisa che con la variante al P.I. in argomento:

- non vi è aumento di carico insediativo, pertanto rimane verificato il dimensionamento del P.I.;
- non vi è incremento di consumo di suolo in quanto la variante rientra nelle ipotesi di deroga dei limiti stabiliti da parte della LRV 14/2017, art. 12, comma 1, lett. c, *(Sono sempre consentiti sin dall'entrata in vigore della presente legge ed anche successivamente, in deroga ai limiti stabiliti dal provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a): ... c) i lavori e le opere pubbliche o di interesse pubblico; ...)*

Sul BUR n. 70 del 31 maggio 2024 è stata pubblicata la Legge Regionale n. 12 del 27 maggio 2024 "Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), valutazione di impatto ambientale (VIA), valutazione d'incidenza ambientale (VINCA) e autorizzazione integrata ambientale (AIA)", all'art.27 se ne riferiscono i tempi di entrata in vigore:

Art. 27 - Entrata in vigore.

*1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel BUR dei regolamenti attuativi di cui ai commi 1 degli articoli **7 (Regolamenti attuativi in materia di VAS)**, **13 (Regolamenti attuativi in materia di VIA)**, **17 (Regolamenti attuativi in materia di VINCA)**, **22 (Regolamenti attuativi in materia di AIA)**, salvo l'articolo 23 nonché le disposizioni relative alle procedure e ai termini per l'adozione dei regolamenti attuativi di cui ai commi 1 degli articoli 7, 13, 17, 22 e le disposizioni relative alle procedure per la costituzione della Commissione regionale VAS e dei Comitati tecnici VIA, regionale, provinciali e della Città metropolitana di Venezia, di cui agli articoli 6, 10 e 11 della presente legge che entrano in vigore il giorno successivo alla data della pubblicazione della presente legge nel BUR.*

In materia di VAS e VINCA, ai sensi dell'art. 27, a decorrere **dal 1° giugno entreranno pertanto in vigore le disposizioni transitorie (art. 23)** che, al comma 3 dispone che i **"procedimenti in materia di VAS, VIA, VINCA e AIA per i quali è stato comunicato l'avvio del procedimento prima della data di entrata in vigore dei regolamenti di cui agli articoli 7, 13, 17 e 22 della presente legge sono conclusi secondo le disposizioni previgenti."**

Al momento non risultano essere stato emanato alcun regolamento inerente alla VAS e alla VINCA, per cui i relativi procedimenti sono conclusi secondo le disposizioni previgenti, pertanto:

- come riportato e chiarito di seguito, in merito alla VINCA non necessita una specifica procedura di valutazione di incidenza;
- per la procedura di VAS, successivamente all'adozione della variante in oggetto e prima dell'approvazione della stessa, verrà dato corso alla procedura di verifica di VAS tramite Scheda di Verifica Facilitata di Sostenibilità Ambientale (VFSA), come previsto dall'art.4, comma 4 quater della LRV 11/2004.



RIFERIMENTI IDRAULICI AI FINI DELLA COMPATIBILITÀ ED INVARIANZA IDRAULICA

RELAZIONE DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA

A seguito delle alluvioni che hanno colpito l'Europa successivamente al 1998, causando numerose vittime, evacuazione di centinaia di migliaia di persone e rilevanti perdite economiche, il Parlamento Europeo e il Consiglio, hanno adottato la Direttiva 2007/60/CE "relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni". Essa dispone che, per ridurre i danni alla salute umana all'ambiente, al patrimonio culturale e all'attività economica e sociale apportati dalle alluvioni, gli stati membri producano dei **Piani di Gestione delle Alluvioni (PGRA)** con previsione di uso integrato di misure di prevenzione, protezione e preparazione comprese le previsioni dei fenomeni alluvionali e i connessi sistemi di allertamento attinenti quindi sia la materia della Difesa del Suolo che la Protezione Civile, da attuarsi sia in "tempo di guerra" che in "tempo di pace" e che fino ad ora avevano afferrito a piani e programmi separati.

I soggetti competenti per l'attuazione del PGRA sono, attualmente, ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. 23 febbraio 2010 n. 49, di recepimento della Direttiva nell'ordinamento giuridico italiano, le Autorità di Bacino distrettuali (D.Lgs. 152/2006), Enti statali operanti nell'ambito del Ministero dell'Ambiente. Il territorio della Regione del Veneto ricade in due Distretti diversi che hanno raggruppato sotto di loro le preesistenti Autorità di bacino nazionali, regionali e interregionali. Per quanto riguarda il territorio di Selvazzano Dentro si fa riferimento al **Distretto Alpi Orientali** (<http://www.distrettoalpiorientali.it>). Dal *Sistema Informativo per la Gestione ed il Monitoraggio delle informazioni e dei procedimenti Ambientali della Direttiva Alluvioni* dell'Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali si sono estratte, riportandole di seguito (fuori scala), le carte della pericolosità idraulica, di rischio idraulico e i tiranti idraulici (livello di sommersione) del territorio in esame con periodi di ritorno di 30 e 100 anni.

Dalle cartografie riportate si rileva che gli interventi che sono in progetto rientrano in area di pericolosità idraulica moderata (classe P1), con rischio idraulico moderato (classe R1), peraltro, sulla base delle cartografie dei tiranti idraulici, si ha una limitata possibilità di sommersione dell'infrastruttura ciclabile in progetto solo per periodo di ritorno di 100 anni.

Il progetto non prevede la realizzazione di interrati/seminterrati, né la realizzazione di scavi o abbassamenti del piano di campagna che possano compromettere la stabilità delle fondazioni di argini, o che, comunque, impediscano il normale deflusso di acque e riducano i volumi invasabili.

Si richiamano le Norme di Attuazione del PGRA, in particolare:

- l'articolo 7 che riporta le "disposizioni comuni" alle varie aree, secondo cui (commi 3 e 6):

3. Tutti gli interventi e le trasformazioni di natura urbanistica ed edilizia devono essere tali da:

- a. migliorare o mantenere le condizioni esistenti di funzionalità idraulica, agevolare e comunque non impedire il normale deflusso delle acque;
- b. non aumentare le condizioni di pericolo dell'area interessata, nonché a valle o a monte della stessa;
- c. non ridurre complessivamente i volumi invasabili delle aree interessate tenendo conto dei principi dell'invarianza idraulica e favorire, laddove possibile, la creazione di nuove aree di libera esondazione;
- d. non pregiudicare la realizzazione o il completamento degli interventi di cui all'Allegato III del Piano.

6. Tutte le opere di mitigazione della pericolosità e del rischio devono prevedere il piano di manutenzione.

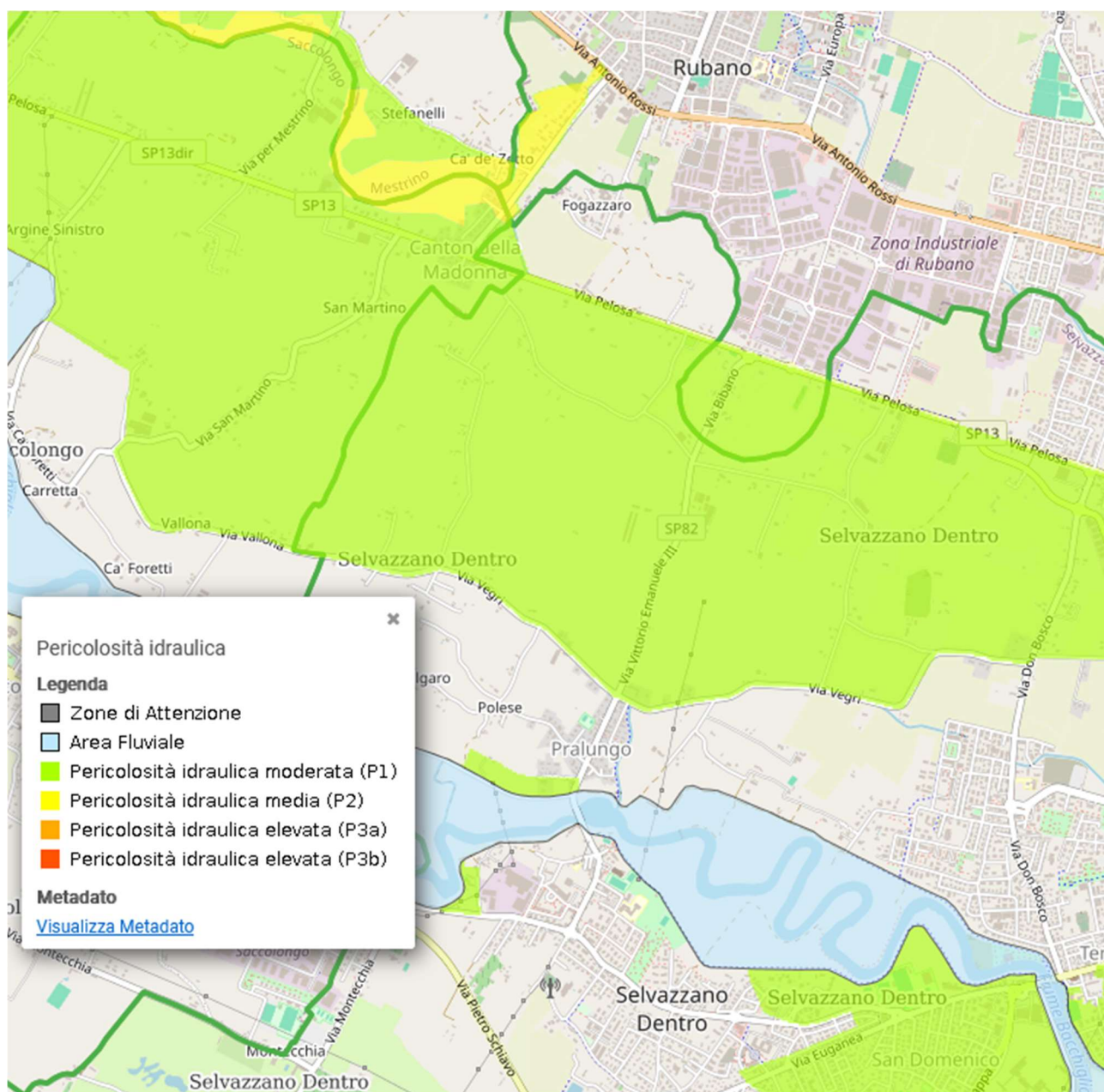
- l'articolo 14 che riporta le disposizioni per le "Aree classificate a pericolosità moderata (P1)", secondo cui (comma 4):

4. Tutti gli interventi e le trasformazioni di natura urbanistica ed edilizia che comportano la realizzazione di nuovi edifici, opere pubbliche o di interesse pubblico, infrastrutture, **devono in ogni caso essere collocati a una quota di sicurezza idraulica pari ad almeno 0,5 m sopra il piano campagna**. Tale quota non si computa ai fini del calcolo delle altezze e dei volumi previsti negli strumenti urbanistici vigenti alla data di adozione del Piano.



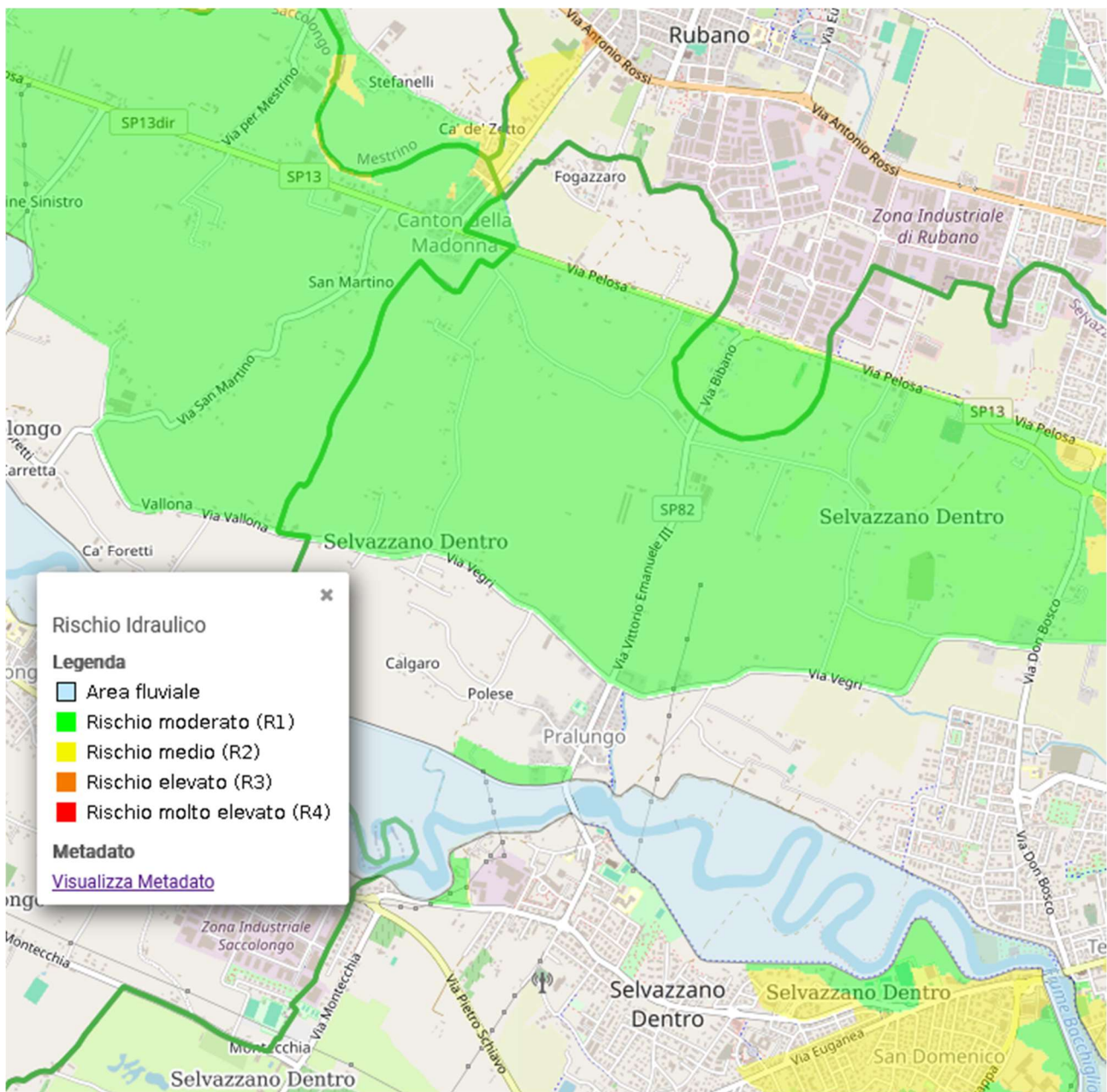
Come esposto nella parte iniziale della presente relazione, quanto in progetto non contravviene le disposizioni comuni per le aree con classificazione di pericolosità idraulica e, per quanto riguarda le costruzioni da realizzarsi nelle *Aree classificate a pericolosità moderata (P1)*, non ne contrastano gli obbligatori modi esecutivi. Solo per quanto riguarda quanto riferito al comma 4 dell'art.14, in merito alla quota di realizzazione del piano viabile da porsi ad una **quota di sicurezza idraulica pari ad almeno 0,5 m sopra il piano campagna, questo è generalmente garantito, salvo la necessità di raccordarsi altimetricamente, in punti singolari, con la viabilità esistente.**

PERICOLOSITÀ IDRAULICA



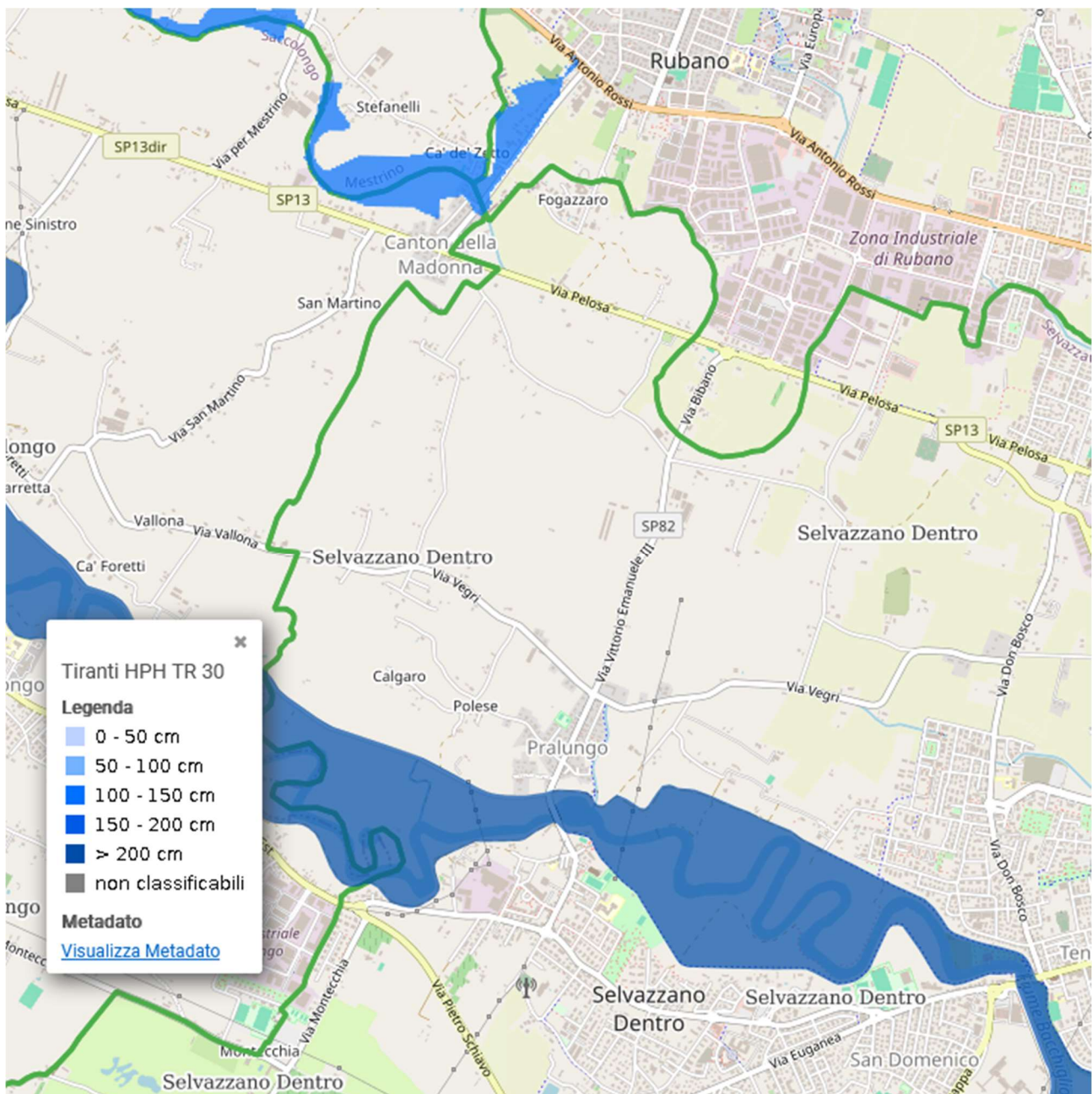


RISCHIO IDRAULICO



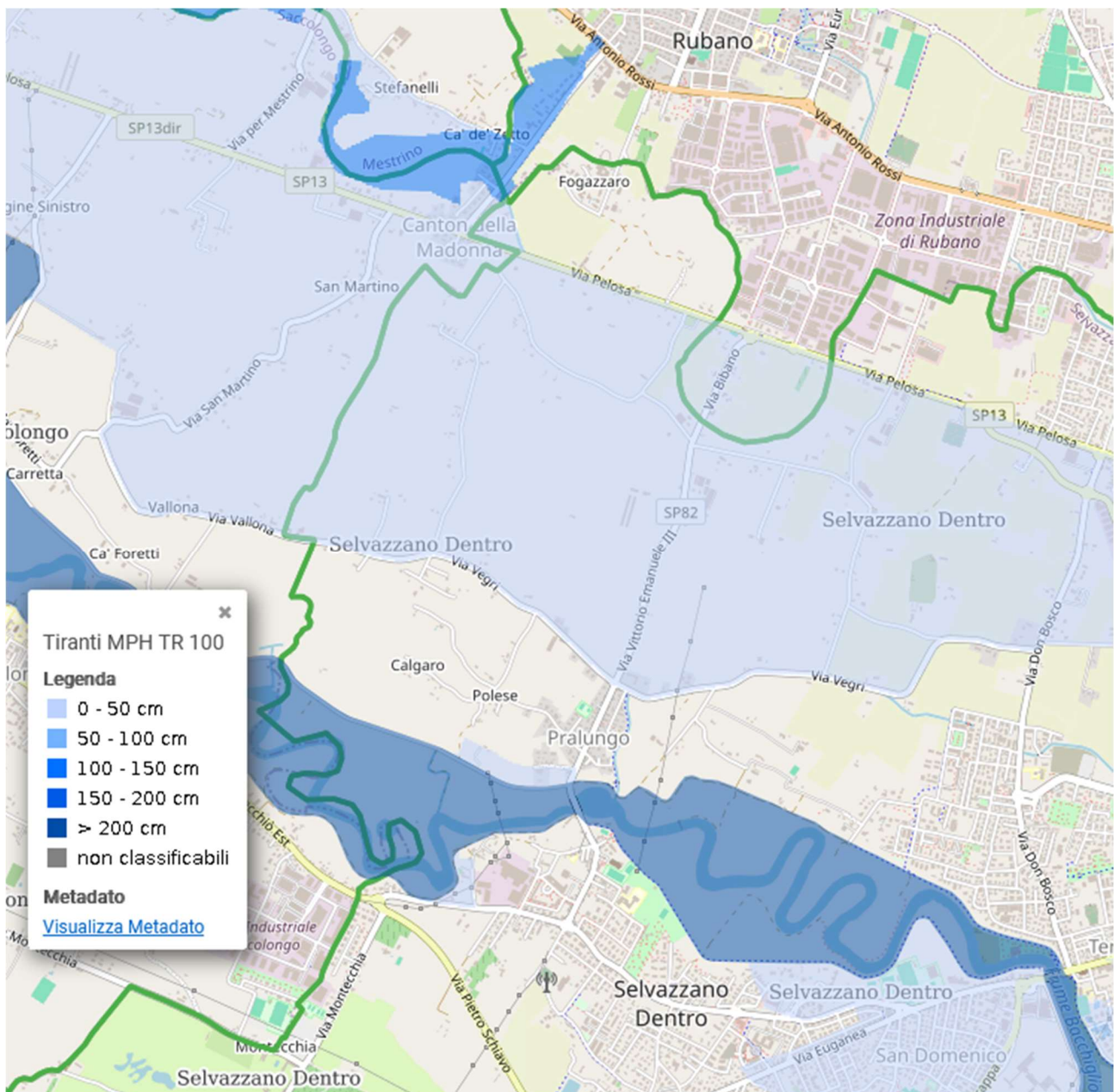


TIRANTE IDRAULICO CON TEMPO DI RITORNO DI 30 ANNI





TIRANTE IDRAULICO CON TEMPO DI RITORNO DI 100 ANNI





VALUTAZIONI AI FINI DELL'INVARIANZA IDRAULICA

Con l'antropizzazione delle superfici del territorio si modifica la capacità drenante tipica degli ambienti naturali. L'impermeabilizzazione di rilevanti superfici (realizzazione di tetti e asfaltatura) impone la realizzazione di importanti reti di raccolta delle acque piovane, così da evitare l'allagamento delle aree urbanizzate.

Con il progredire dell'antropizzazione delle superfici consegue che sempre più acqua confluisce in linee di collettamento (fognature o canali/fossi), e sempre meno acqua viene accumulata ("laminata" dal punto di vista idraulico) nel sottosuolo.

In questo modo si rende più critica la situazione dei corsi d'acqua maggiori che si trovano ad avere maggiori e più frequenti ondate di piena, per le quali non hanno capacità di adattamento, necessitando di innalzamento delle arginature e conseguente loro rafforzamento.

È quindi da affrontarsi il tema anche per l'attuale progettazione, in quanto con la realizzazione della nuova infrastruttura ciclabile si porta ad una variazione del grado di impermeabilità dei suoli, pur per una superficie limitata.

Si devono definire progettualmente gli eventuali interventi compensativi per garantire l'"invarianza idraulica", oltre all'uso di pavimentazione drenante, individuando superfici o realizzando opere volte alla "laminazione" delle acque meteoriche, tramite il loro temporaneo accumulo e successivo differito invio al corpo idrico principale.

METODO DELLE PIOGGE PER IL CALCOLO DEI VOLUMI DI INVASO PER UN'INVARIANZA IDRAULICA

1. PREMESSA

La procedura si basa sulla sola curva di possibilità pluviometrica, sulle caratteristiche di permeabilità della superficie tributaria e sulla portata massima, supposta costante, che si vuole avere allo scarico del sistema.

La curva di possibilità pluviometrica è generalmente espressa nella forma:

$$h(T) = a(T) \cdot t / (t + b(T))^{c(T)}$$

dove **h** è l'altezza della precipitazione per la durata **t** dell'evento **a**, **b** e **c** sono costanti in funzione del tempo di ritorno **T**.

La risposta idrologica del sistema è quindi estremamente semplificata trascurando tutti i processi di trasformazione afflussi-deflussi: permane unicamente la determinazione della precipitazione efficace ottenuta con il metodo del coefficiente di afflusso.

Peraltro, con questa ipotesi semplificata, risulta che le portate in ingresso al sistema di invaso siano sovrastimate e di conseguenza, nel caso si riesca a garantire la costanza della portata massima allo scarico, anche i volumi di laminazione risulteranno sovrastimanti e cautelativi. Per contro, l'ipotesi di portata costante risulta accettabile solo per piccole luci di scarico che, comunque, si valutano calzanti per l'opera in progetto.

2. CURVE DI POSSIBILITÀ PLUVIOMETRICA DI RIFERIMENTO

Come indicato nella Relazione di compatibilità idraulica (Tavola R.07) allegata al PAT di Selvazzano Dentro, per l'area in cui si realizzerà l'opera, si fa riferimento alle "curve segnalatrici di possibilità pluviometrica" per l'area omogenea sud-occidentale (Come individuata dal Consorzio di bonifica Brenta ed in base alle valutazioni effettuate da *Nordest Ingegneria Srl* su richiesta del Commissario Delegato per l'Emergenza concernente gli eccezionali eventi meteorologici del 26.09.2007 che hanno colpito parte del territorio della Regione Veneto - nominato con OPCM n.3621 del 18.10.2007), si determinano i parametri di calcolo, relativamente ad un tempo di ritorno di 50 anni, i valori delle costanti come di seguito:

Zona Sud Occidentale (comprendente i Comuni di Teolo, Legnaro, Montegalda, Codevigo, Grantorto, Galzignano Terme)



$$\begin{aligned}a(50) &= 39,5 \\b(50) &= 14,5 \\c(50) &= 0,817\end{aligned}$$

Con la citata formula della curva di possibilità pluviometrica:

$$h(T) = a(T) \cdot t / (t + b(T))^{c(T)}$$

si è, quindi, in grado di determinare il valore della precipitazione (in mm) in funzione della durata t (in minuti) dell'evento, durata che viene di seguito determinata con riferimento al metodo delle piogge.

3. METODO DELLE PIOGGE E DETERMINAZIONE DEL VOLUME MASSIMO DI INVASO

Il volume di pioggia entrante nel sistema di invaso in conseguenza ad un evento pluviometrico di durata t si può esprimere:

$$V_{IN} = S \cdot \phi \cdot h(t) = S \cdot \phi \cdot a \cdot t / (t + b)^c$$

Dove ϕ è il coefficiente di afflusso e S la superficie del bacino drenato a monte del sistema di invaso.

In considerazione che l'opera ha estensione di tipo lineare (l'itinerario è lungo poco più di 1300 m per una larghezza di meno di 3 metri), si effettueranno valutazioni dei volumi in gioco per unità di lunghezza dello spazio ciclabile.

La superficie "trasformata" dall'opera è di 2,70 m²/m il valore coefficiente di afflusso da considerarsi, trattandosi di superficie in calcestruzzo drenante su stabilizzato, cautelativamente è:

$$\phi_p = 0,40$$

Il volume in uscita dal sistema nello stesso intervallo t di tempo sarà invece:

$$V_{OUT} = Q_{IMP} \cdot t = S \cdot u_{IMP} \cdot t$$

Dove Q_{IMP} e u_{IMP} sono rispettivamente la portata e il coefficiente udometrico imposti allo scarico.

Con l'applicazione di criteri di mitigazione dell'effetto della realizzazione dell'opera in progetto per il raggiungimento dell'invarianza idraulica del territorio, imponendo il valore del coefficiente udometrico al di sotto dei 10 l/s per ettaro di superficie scolante impermeabile.

Il volume invasato al tempo t sarà allora dato dalla differenza dei volumi in ingresso e in uscita dal sistema:

$$V = V_{IN} - V_{OUT} = S \cdot \phi \cdot a \cdot t / (t + b)^c - Q_{IMP} \cdot t$$

Si tratta ora di trovare la durata di pioggia t_{cr} che massimizza il volume invasato V_{max} .

3.1 DETERMINAZIONE DEI VALORI CARATTERISTICI PER IL PERCORSO CICLABILE E MODALITÀ DI REPERIMENTO DEI VOLUMI DI LAMINAZIONE

La superficie di riferimento complessiva (ampliamento della superficie impermeabile) è:

$$S = 2,70 \times 1.300 = 3.510 \text{ m}^2$$

Da cui deriva che per un deflusso massimo di 10 l/s per ettaro si un valore della portata di uscita imposta di:

$$Q_{IMP} = 3,51 \text{ l/s} = 210,6 \text{ l/min} = 12,636 \text{ m}^3/\text{ora}$$

$$[\text{valori per unità di lunghezza: } Q_{IMP} = 0,0027 \text{ l/s/m} = 0,162 \text{ l/min/m} = 0,00972 \text{ m}^3/\text{ora/m}]$$

Per iterazioni si determinano i seguenti valori:

$$t_{cr} = 155,8 \text{ min (2,60 ore)}$$

$$V_{max} = 97,09 \text{ m}^3$$

Cui corrisponde un'altezza della precipitazione complessiva:



$$h(t_{cr}) = 92,5 \text{ mm}$$

Come considerato in precedenza, riferendosi all'unità di lunghezza della infrastruttura ciclabile (metro lineare), si ha:

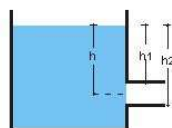
$$V_{max} = 0,075 \text{ m}^3/\text{m} = 750 \text{ cm}^3/\text{m}$$

Si pensa di realizzare una scolina laterale di forma trapezia con larghezza del fondo di 30 cm, altezza di almeno 30 cm e scarpate 1/1, pertanto con un volume di "laminazione" disponibile di $0,180 \text{ m}^3/\text{m} = 1.800 \text{ cm}^3/\text{m}$, utile a coprire le eventuali situazioni particolari in cui questa scolina non potesse essere realizzata.



4. DIMENSIONAMENTO DEL MANUFATTO DI SCARICO E CONTROLLO DELLE PORTATE

Al fine di assicurare la portata di scarico imposta di 10 l/s per ettaro di superficie scolante maggiormente impermeabile, ovvero nel nostro caso di complessivi 0,0027 l/s /m (avendo considerato una superficie scolante di circa 0,0027 Ha/m), si ritiene di realizzare un manufatto di scarico verso l'usuale rete scolante ogni circa 100 m di percorso ciclabile e, per definirne le dimensioni della luce di scarico, si utilizza la formula per la determinazione della portata uscente da un foro di una parete con tubo addizionale esterno (lunghezza maggiore di 2,5 volte il diametro):



$$Q = \mu S \sqrt{2gh}$$

Legenda

Q = Portata effluente dalla luce

h = distanza tra il baricentro della luce e il pelo libero

D = Diametro della condotta

Dove S è l'area della sezione del tubo di scarico e $\mu = 0.82$

Considerando che il battente h è di 0,25 m, si determina una superficie del foro pari a:

$$S = 1,5 \text{ cm}^2$$

Per questioni costruttive e manutentive si ipotizza di realizzare il manufatto di scarico ogni 300 m anziché ogni 100 m; pertanto, la sezione "controllata" del tubo di scarico si definisce di $4,5 \text{ cm}^2$, pertanto, un diametro interno teorico del tubo di uscita $\phi_i = 24 \text{ mm}$

Per motivi di effettivo funzionamento e possibilità di manutenzione si adotta un tratto di tubo d'uscita in materiale plastico (PVC o PE) del tipo PN 16 con $\phi_e 63$.



VALUTAZIONI ACUSTICHE

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DELL'AREA

Per definire i limiti acustici da applicare alle aree oggetto d'intervento, occorre assegnare ad esse la relativa classe di appartenenza.

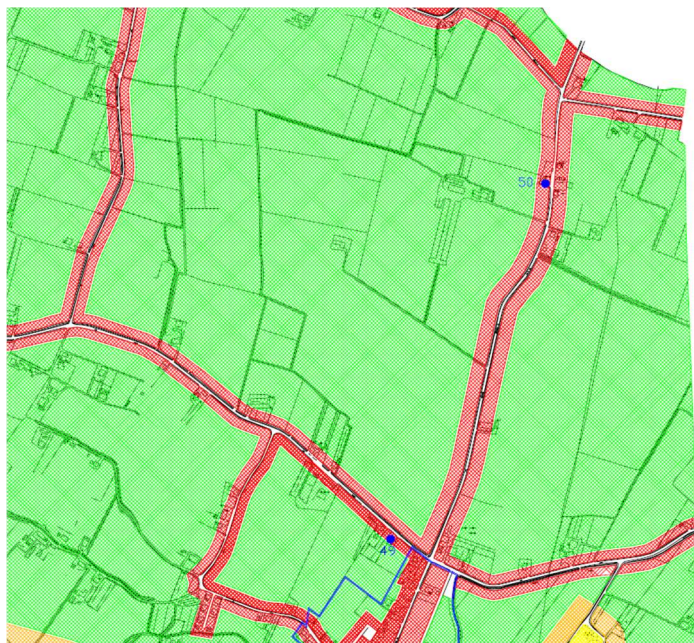
Il Comune di Selvazzano Dentro ha provveduto alla redazione e all'approvazione del Piano di Zonizzazione acustica del proprio territorio in base al quale l'area in cui verranno realizzati i due parcheggi è stata classificata di **classe III**, per quanto riguarda il parcheggio Est e parte dell'area di quello sud, e di **classe II**, per quanto riguarda la maggior parte dell'area del parcheggio sud (il quale peraltro rientra in parte nella fascia acustica B autostradale), così come definite nella tabella A del D.P.C.M. 14/11/97:

Classe III - Aree di tipo misto. *Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; le aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.*

Classe IV - Aree di intensa attività umana. *Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.*

Tali classi di destinazione d'uso sono caratterizzate dai seguenti valori limite di emissione e di immissione:

Classe di destinazione d'uso acustica del territorio	Valori limite di:	Diurno (orario 6:00-22:00)	Notturmo (orario 22:00-6:00)
III <i>Aree di tipo misto</i>	Emissione acustica	55 dB(A)	45 dB(A)
	Immissione acustica	60 dB(A)	50 dB(A)
IV <i>Aree di intensa attività umana</i>	Emissione acustica	60 dB(A)	50 dB(A)
	Immissione acustica	65 dB(A)	55 dB(A)



- Zona 1
- Zona 2
- Zona 3
- Zona 4
- Zona 5
- Zona 6
- Altro territorio
- Zona di transizione



ATTIVITÀ CHE POSSONO INSEDIARSI NELLE SPECIFICHE ZONE ACUSTICHE

Le attività insediabili nelle zone acustiche in cui si ubicheranno le nuove opere in progetto:

CLASSE III - AREE DI TIPO MISTO

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.

Fanno parte di questa classe le aree residenziali con presenza di attività commerciali, servizi, ecc., le aree verdi dove si svolgono attività sportive, le aree rurali dove sono utilizzate macchine agricole.

Sono da comprendere in questa classe le aree residenziali caratterizzate dalla presenza di viabilità anche di attraversamento, di servizi pubblici e privati che soddisfano bisogni non esclusivamente locali, comprese attività commerciali non di grande distribuzione, uffici, artigianato a ridotte emissioni sonore, le aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici da identificarsi con le aree coltivate e con quelle interessate dall'attività di insediamenti zootecnici.

Gli insediamenti zootecnici rilevanti o gli impianti di trasformazione del prodotto agricolo sono da equiparare alle attività artigianali o industriali (Classi possibili: IV - V - VI).

In questa classe vanno inserite le attività sportive che non sono fonte di rumore (campi da calcio, campi da tennis, ecc.).

CLASSE IV - AREE DI INTENSA ATTIVITÀ UMANA

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali; le aree con limitata presenza di piccole industrie.

Fanno parte di questa classe le aree urbane caratterizzate da alta densità di popolazione e da elevata presenza di attività commerciali e uffici, o da presenza di attività artigianali o piccole industrie. Sono inseriti in questa classe poli fieristici, centri commerciali, ipermercati, impianti distributori di carburante e autolavaggi, depositi di mezzi di trasporto e grandi autorimesse, porti lacustri o fluviali.

Le aree destinate alla residenza e ad attività terziarie, interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali, con presenza di attività artigianali.

Le aree con limitata presenza di piccole industrie da identificarsi con le zone di sviluppo promiscuo residenziale-produttivo, e con le aree agricole interessate dalla presenza di impianti di trasformazione del prodotto agricolo (caseifici, cantine sociali, etc.) che sono da ritenersi a tutti gli effetti attività produttive.

CONSIDERAZIONI DELLO STATO DI FATTO AI FINI ACUSTICI E SUL CLIMA ACUSTICO "POST OPERAM"

Si premette che il clima acustico esistente nell'area oggetto di intervento risulta molto variabile in funzione della stagione, delle giornate e degli orari di rilevamento.

Le sorgenti fisse di rumore presenti sono essenzialmente rappresentate dal traffico veicolare rilevabile lungo via Vittorio Emanuele III, nonché dalle attività agricole connesse alla lavorazione dei campi.

Il percorso ciclabile di progetto ricade quasi completamente nella fascia di rispetto stradale (zona acustica IV) e risulta con essa compatibile, non portando incrementi di intensità sonora da parte del traffico ciclabile.

**VERIFICA PREVENTIVA DELL'INTERESSE ARCHEOLOGICO (ART.28, CO.4, D.LGS. 42/2004)**

In base all'art. 41, comma 4, del Codice degli Appalti (D.Lgs. 36/2023), per le opere pubbliche oggetto di progettazione è necessario provvedere alla verifica preventiva dell'interesse archeologico nei casi di cui all'articolo 28, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, così da permettere alla Committenza di conoscere preventivamente il rischio archeologico dell'area su cui è in progetto l'intervento e di prevedere in conseguenza eventuali variazioni progettuali, difficilmente attuabili in corso d'opera, in attuazione del disposto dell'art. 20 del D.Lgs. 42/2004 e smi: *"i beni culturali non possono essere distrutti, deteriorati, danneggiati o adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione"*, svolgendosi con le modalità procedurali di cui all'allegato I.8.

In particolare, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti trasmettono al soprintendente territorialmente competente copia del progetto di fattibilità dell'intervento, o suo estratto significativo, prima dell'approvazione, purché non siano in progetto interventi che non comportino nuova edificazione o scavi a quote diverse da quelle già impegnate dai manufatti esistenti.

Il soprintendente, qualora ravvisi l'esistenza di un interesse archeologico nelle aree oggetto di progettazione, può richiedere motivatamente, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento del PFTE o del suo stralcio, la sottoposizione dell'intervento alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, con oneri a carico della stazione appaltante, tramite l'esecuzione di indagini e redazione dei documenti integrativi del progetto di fattibilità:

- a) esecuzione di carotaggi;
- b) prospezioni geofisiche e geochimiche;
- c) saggi archeologici e, ove necessario, esecuzione di sondaggi e di scavi, anche in estensione tali da assicurare una sufficiente campionatura dell'area interessata dai lavori.

Il soprintendente comunica l'esito della verifica di assoggettabilità in sede di conferenza di servizi, anche nel caso in cui, in ragione di un rischio archeologico basso, l'esito della verifica di assoggettabilità sia quello di non ritenere che sussistano le condizioni per avviare la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, nel qual caso potrebbero, comunque, essere date prescrizioni esecutive, quali l'assistenza archeologica in corso d'opera nel caso di aree con potenziale archeologico presunto ma non agevolmente delimitabile.

Dal Geoportale del Ministero della cultura (<https://raptor.cultura.gov.it> › mappa), come riportato nell'immagine estratta che segue, *non* risulta la presenza di siti archeologici nell'area di intervento





LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE

Sul BUR n. 70 del 31 maggio 2024 è stata pubblicata la Legge Regionale n. 12 del 27 maggio 2024 "Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), valutazione di impatto ambientale (VIA), valutazione d'incidenza ambientale (VINCA) e autorizzazione integrata ambientale (AIA)".

Al Capo IV¹ è riportata la disciplina della procedura per la **valutazione di incidenza ambientale** e, al suo interno, definito il quadro delle competenze per l'esercizio delle relative funzioni.

¹ CAPO IV - Procedure per la valutazione di incidenza ambientale (VINCA)

Art. 14 - Finalità, definizione e oggetto della disciplina della VINCA.

1. Le finalità in materia di VINCA sono stabilite dai paragrafi 2, 3 e 4 dell'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE "Direttiva del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche" e successive modificazioni, di seguito Direttiva Habitat.
2. Per VINCA si intende quanto stabilito dal paragrafo 3 dell'articolo 6 della Direttiva Habitat nonché dalla lettera b-ter del comma 1 dell'articolo 5 del TUA.
3. L'oggetto della VINCA è individuato dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" e successive modificazioni, di seguito DPR n. 357/1997, secondo gli indirizzi espressi nelle Linee Guida Nazionali adottate in attuazione dei paragrafi 3 e 4 dell'articolo 6 della Direttiva Habitat, di seguito Linee Guida Nazionali VINCA.

Art. 15 - Competenze, autorità competente, disciplina e aspetti procedurali in materia di VINCA.

1. Le competenze in materia di VINCA sono stabilite ai sensi del comma 5 dell'articolo 5 del DPR n. 357/1997 e nel rispetto degli indirizzi delle Linee Guida Nazionali VINCA.
2. L'autorità competente in materia di VIA e di VAS provvede, nell'ambito delle medesime procedure di valutazione, agli adempimenti connessi alla VINCA, ai sensi del comma 3 dell'articolo 10 del TUA.
3. Salvo che per le ipotesi di cui al comma 2, le funzioni in materia di VINCA sono esercitate dalla Regione, quale autorità competente, ad eccezione di quelle delegate ai sensi del comma 5 del presente articolo e di quelle già di competenza dei Comuni ai sensi dell'articolo 57 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali" e successive modificazioni.
4. La Regione esercita, inoltre, le funzioni in materia di VINCA nelle ipotesi di cui ai commi 9 e 10 dell'articolo 5 del DPR n. 357/1997 con riferimento ai motivi imperativi di rilevante interesse pubblico e alle misure di compensazione in caso di valutazione di incidenza negativa ed in ogni altra ipotesi non disciplinata dal presente articolo laddove risulti necessaria la VINCA.
5. Le funzioni in materia di VINCA sono delegate:
 - a) alle Province, alla Città metropolitana di Venezia, ai Comuni e alle forme associative e di cooperazione tra enti locali costituite secondo le disposizioni dell'ordinamento degli enti locali, limitatamente ai piani, programmi, progetti, interventi e attività di loro competenza o comunque sottoposti a loro approvazione o autorizzazione, purché in possesso dei requisiti tecnico-scientifici necessari per il corretto assolvimento della procedura di VINCA, da verificare secondo le modalità disciplinate dai regolamenti di cui all'articolo 17 della presente legge;
 - b) all'ARPAV e all'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario "Veneto Agricoltura" di cui alla legge regionale 28 novembre 2014, n. 37 "Istituzione dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario" e successive modificazioni, limitatamente a specifici siti della rete Natura 2000 correlati alle rispettive competenze e individuati dalla Giunta regionale.
6. In mancanza dei requisiti tecnico-scientifici in capo ai soggetti di cui alla lettera a) del comma 5 del presente articolo, le funzioni in materia di VINCA sono esercitate dai gestori dei siti della rete Natura 2000 e dai gestori dei parchi e delle riserve naturali istituiti ai sensi della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40 "Nuove norme per la istituzione di parchi e riserve naturali regionali" e successive modificazioni, qualora i siti della rete Natura 2000 ricadano anche parzialmente all'interno dei loro territori.
7. Qualora non sia individuata una specifica autorità competente ai sensi dei commi da 1 a 6 del presente articolo, l'autorità competente è la Regione.
8. Al fine di assolvere agli adempimenti in materia di VINCA con riferimento alle aree parco e riserve di competenza statale e alle aree tutelate come patrimonio Unesco ricadenti nei siti della rete Natura 2000, la Regione può promuovere forme di collaborazione con i soggetti interessati, nel rispetto delle Linee Guida Nazionali VINCA.
9. La Regione coordina le autorità delegate e verifica il corretto svolgimento delle deleghe attribuite al fine di assicurare l'esercizio delle procedure di VINCA, anche a garanzia della corretta analisi dell'effetto cumulo e dell'integrità del sito.
10. La VINCA deve essere espletata preventivamente secondo livelli progressivi di valutazione delle possibili incidenze sui siti della rete Natura 2000, conciliando le esigenze di sviluppo locale con gli obiettivi di tutela della biodiversità di rilevanza dell'Unione europea.

Art. 16 - Sanzioni in materia di VINCA.

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, ove previste, sono applicate le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
 - a) il pagamento di una somma da euro 3.000,00 a euro 10.000,00 a chiunque attui piani, programmi, progetti, interventi o attività in assenza della preventiva VINCA;
 - b) il pagamento di una somma da euro 1.500,00 a euro 5.000,00 a chiunque attui piani, programmi, progetti, interventi o attività in difformità dalla VINCA.
2. Nei casi di violazioni di minore rilevanza, le sanzioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono pari ad un quinto delle rispettive sanzioni minime.
3. L'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 1 e 2 è graduata tenendo conto dei seguenti criteri:
 - a) i livelli di valutazione delle possibili incidenze sui siti della rete Natura 2000;
 - b) le dimensioni dell'area interessata dai piani, programmi, progetti, interventi o attività;



In materia di Vinca, ai sensi dell'art. 27, a decorrere dal 1° giugno entreranno pertanto in vigore le disposizioni transitorie (art. 23) e quelle relative a termini/procedure per adozione del regolamento attuativo (art. 17).

In particolare, il comma 3 dell'art. 23 dispone che i **"procedimenti in materia di VAS, VIA, VINCA e AIA per i quali è stato comunicato l'avvio del procedimento prima della data di entrata in vigore dei regolamenti di cui agli articoli 7, 13, 17 e 22 della presente legge sono conclusi secondo le disposizioni previgenti."**

PROCEDURA VALIDA NEL PERIODO TRANSITORIO PRIMA DI ENTRATA IN VIGORE DEI REGOLAMENTI IN MATERIA DI VINCA DI CUI ALL'ART.17 DELLA L.R. 12/2024

In ambito nazionale, la valutazione d'incidenza ambientale viene disciplinata dall'art. 6 del DPR 12 marzo 2003, n.120, che ha sostituito l'art.5 del DPR 8 settembre 1997, n.357 che trasferiva nella normativa italiana i paragrafi 3 e 4 della direttiva "Habitat". Il DPR 357/97 è stato, infatti, oggetto di una procedura di infrazione da parte della Commissione Europea che ha portato alla sua modifica ed integrazione da parte del DPR 120/2003.

In base all'art. 6 del DPR 120/2003, comma 1, nella pianificazione e programmazione territoriale si deve tenere conto della valenza naturalistico-ambientale dei proposti siti di importanza comunitaria, dei siti di importanza comunitaria e delle zone speciali di conservazione.

Il comma 2 dello stesso art. 6 stabilisce che, vanno sottoposti a valutazione di incidenza tutti i piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico-venatori e le loro varianti.

Sono altresì da sottoporre a valutazione di incidenza (comma 3), **tutti gli interventi** non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti in un sito Natura 2000, **ma che possono avere incidenze significative sul sito stesso**, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi.

La Regione effettua la valutazione di incidenza dei piani o progetti sui siti di importanza comunitaria, accertando che non pregiudicano l'integrità sentito l'Ente gestore dell'area (se individuato).

In ambito regionale la normativa di riferimento per quanto inerisce la valutazione di incidenza ambientale è costituita, più recentemente, dalla D.G.R. Veneto n.1400 del 29 agosto 2017.

c) i tipi di habitat di interesse comunitario e le specie di interesse comunitario che costituiscono obiettivi di conservazione del sito della rete Natura 2000 coinvolto.

4. L'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste ai commi 1 e 2 spetta al soggetto individuato con provvedimento dell'autorità di cui all'articolo 15, in conformità al rispettivo ordinamento.

5. Trovano inoltre applicazione le disposizioni di cui all'articolo 304 e seguenti del TUA.

6. Le autorità delegate ai sensi dell'articolo 15 della presente legge redigono annualmente un rapporto sulle infrazioni accertate e le sanzioni irrogate e lo trasmettono alla Regione ai fini di cui al comma 9 dell'articolo 15 della presente legge.

Art. 17 - Regolamenti attuativi in materia di VINCA.

1. La Giunta regionale, nel rispetto della normativa dell'Unione europea, statale e regionale, entro centocinquanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nel BUR, approva e pubblica nel BUR uno o più regolamenti ai sensi del comma 2 dell'articolo 19 e della lettera a) del comma 2 dell'articolo 54 dello Statuto, sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro novanta giorni, decorsi i quali si prescinde, con cui sono definiti e individuati, in materia di VINCA:

- i criteri e le modalità di applicazione della procedura in considerazione dei livelli progressivi di valutazione;
- le modalità di verifica del possesso dei requisiti tecnico-scientifici delle autorità di cui alla lettera a) del comma 5 dell'articolo 15 della presente legge;
- le modalità di coordinamento di cui al comma 9 dell'articolo 15 della presente legge;
- le modalità di quantificazione e corresponsione degli eventuali oneri da porre a carico dei soggetti privati proponenti di piani, programmi, progetti, interventi e attività per lo svolgimento della procedura;
- le disposizioni attuative in materia di sanzioni di cui all'articolo 16 della presente legge;
- le disposizioni in materia di VINCA vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, disponendo l'abrogazione di quelle incompatibili o superate dalle disposizioni della presente legge o dai regolamenti medesimi e riproponendo le restanti disposizioni compatibili o non superate nell'ambito dei regolamenti medesimi.

2. Le modifiche ai regolamenti di cui al comma 1 sono approvate e pubblicate nel BUR dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, che si esprime entro quarantacinque giorni, trascorsi i quali si prescinde, salvo le modifiche di adeguamento meramente formale o di correzione di errori materiali che sono approvate e pubblicate nel BUR dalla Giunta regionale, notiziando della pubblicazione la competente commissione consiliare.

Art. 18 - Piani di gestione dei siti "Natura 2000" e misure di conservazione.

1. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2 della legge regionale 6 luglio 2012, n. 24 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione del Veneto derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Attuazione della direttiva 1992/43/CEE, della direttiva 2009/147/CE, della direttiva 2006/123/CE e della direttiva 2000/29/CE (legge regionale europea 2012)".



Secondo quanto espresso al paragrafo 3 dell'art. 6 della Direttiva 92/43/Cee la valutazione dell'incidenza è necessaria per **qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione** dei siti della rete Natura 2000 **ma che possa avere incidenze significative su tali siti, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti** tenendo conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi siti.

Conseguentemente, in base a quanto riportato al punto 2.2 dell'allegato A alla citata DGRV 1400/2017, la valutazione di incidenza non è necessaria al ricorrere delle seguenti condizioni:

- a) piani, progetti, interventi connessi e necessari alla gestione dei siti della rete Natura 2000 e previsti dai Piani di Gestione;
- b) piani, progetti, interventi la cui valutazione di incidenza è ricompresa negli studi per la valutazione di incidenza degli strumenti di pianificazione di settore o di progetti e interventi in precedenza già autorizzati, anche nei casi qui di seguito elencati:
 1. progetti e interventi espressamente individuati e valutati non significativamente incidenti dal relativo strumento di pianificazione, sottoposto con esito favorevole a procedura di valutazione di incidenza, a seguito della decisione dell'autorità regionale per la valutazione di incidenza;
 2. modifiche non sostanziali a progetti e interventi già sottoposti con esito favorevole alla procedura di valutazione di incidenza;
 3. modifiche allo strumento urbanistico in attuazione della cosiddetta "Variante Verde", ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'art. "7 – Varianti verdi" della L.R. 04/2015, per la riclassificazione di aree edificabili;
 4. rinnovo di autorizzazioni e concessioni rilasciate per progetti e interventi già sottoposti con esito favorevole alla procedura di valutazione di incidenza;
 5. rinnovo di autorizzazioni e concessioni, che non comportino modifiche sostanziali, di opere realizzate prima del 24 ottobre 1997, data di entrata in vigore del DPR n. 357/1997;
 6. progetti e interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro, di risanamento conservativo, anche con modifica della destinazione d'uso, purché non comportino aumento di superficie occupata al suolo o di volumetria;
 7. piani, progetti, interventi finalizzati all'individuazione e abbattimento delle barriere architettoniche su edifici e strutture esistenti, senza aumento di superficie occupata al suolo;
 8. piani, progetti e interventi, nelle aree a destinazione d'uso residenziale, espressamente individuati e valutati non significativamente incidenti dal relativo strumento di pianificazione, sottoposto con esito favorevole alla procedura di valutazione di incidenza e qualora non diversamente individuato, nella decisione dell'autorità regionale per la valutazione di incidenza;
 9. interventi di manutenzione ordinaria del verde pubblico e privato e delle alberature stradali, con esclusione degli interventi su contesti di parchi o boschi naturali o su altri elementi naturali autoctoni o storici;
 10. progetti o interventi espressamente individuati e valutati non significativamente incidenti da linee guida, che ne definiscono l'esecuzione e la realizzazione, sottoposte con esito favorevole a procedura di valutazione di incidenza, a seguito della decisione dell'autorità regionale per la valutazione di incidenza;
 11. programmi e progetti di ricerca o monitoraggio su habitat e specie di interesse comunitario effettuati senza l'uso di mezzi o veicoli motorizzati all'interno degli habitat terrestri, senza mezzi invasivi o che prevedano l'uccisione di esemplari e, per quanto riguarda le specie, previa autorizzazione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
 12. piani e programmi finanziari che non prevedono la precisa e puntuale localizzazione territoriale delle misure e delle azioni, fermo restando che la procedura si applica a tutti i piani, progetti e interventi che da tali programmi derivino;
 13. installazione di impianti fotovoltaici o solari termici aderenti o integrati e localizzati sugli edifici esistenti o loro pertinenze, in assenza di nuova occupazione di suolo;
 14. interventi per il risparmio energetico su edifici o unità immobiliari esistenti, con qualsiasi destinazione d'uso, in assenza di nuova occupazione di suolo;
 15. installazione di impianti per la produzione di energia elettrica o termica esclusivamente da fonti rinnovabili in edifici o aree di pertinenza degli stessi;
 16. pratiche agricole e colturali ricorrenti su aree già coltivate, orti, vigneti e frutteti esistenti, purché non comportino l'eliminazione o la modificazione di elementi naturali e seminaturali eventualmente presenti in loco, quali siepi, boschetti, arbusteti, prati, pascoli, maceri, zone umide, ecc., né aumenti delle superfici precedentemente già interessate dalle succitate pratiche agricole e colturali;



17. miglioramento e ripristino dei prati o dei prati-pascolo mediante il taglio delle piante infestanti e di quelle arboree ed arbustive di crescita spontanea, costituenti vegetale non ancora classificabile come "bosco", effettuato al di fuori del periodo riproduttivo delle specie presenti nell'area;
18. interventi di manutenzione ordinaria delle infrastrutture viarie o ferroviarie, delle reti infrastrutturali di tipo lineare (acquedotti, fognature, ecc.), delle infrastrutture lineari energetiche (linee elettriche, gasdotti, oleodotti, ecc.), degli impianti di telefonia fissa e mobile, nonché degli impianti per l'emittenza radiotelevisiva, a condizione che non comportino modifiche significative di tracciato o di ubicazione, che non interessino habitat o habitat di specie, che non necessitino per la loro esecuzione dell'apertura di nuove piste, strade e sentieri e che non comportino alterazioni dello stato dei luoghi quali scavi e sbancamenti;
19. interventi di manutenzione degli alvei, delle opere idrauliche in alveo, delle sponde e degli argini dei corsi d'acqua, compresi gli interventi sulla vegetazione ripariale arborea e arbustiva, finalizzati a garantire il libero deflusso delle acque;
20. interventi di difesa del suolo, dichiarati di somma urgenza o di pronto intervento e quelli di protezione civile, dichiarati indifferibili e urgenti ai sensi della normativa vigente;
21. opere di scavo e reinterro limitatamente all'esecuzione di interventi di manutenzione di condotte sotterranee poste esclusivamente e limitatamente in corrispondenza della viabilità esistente, nonché tutte le opere per il raccordo degli utenti alle reti dei servizi esistenti di gas, energia elettrica, telecomunicazioni, acquedotto e fognatura, ivi comprese le relative opere di scavo, posa delle condutture e reinterro e senza l'occupazione di suolo naturale al di fuori di tale viabilità esistente e che non interessino habitat o habitat di specie;
22. manifestazioni podistiche e ciclistiche e altre manifestazioni sportive, purché con l'utilizzo esclusivamente di strade o piste o aree attrezzate esistenti;
23. piani, progetti e interventi per i quali sia dimostrato tramite apposita relazione tecnica che non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000.

Per modifiche non sostanziali o non significative, di cui al precedente elenco puntato, si intendono quelle modifiche che non comportano il cambiamento dell'area direttamente interessata dal piano, progetto o intervento, l'aumento dei consumi (energetici, idrici e di materie prime), l'attivazione di nuove fonti di emissioni (aeriformi, idriche, sonore, luminose, rifiuti), la determinazione di nuovi fattori di cui all'allegato B della D.G.R. 1400/2017, già oggetto di valutazione, e quelle modifiche che costituiscono mera attuazione di prescrizioni impartite dall'autorità competente per la valutazione di incidenza e contenute nell'atto di autorizzazione.

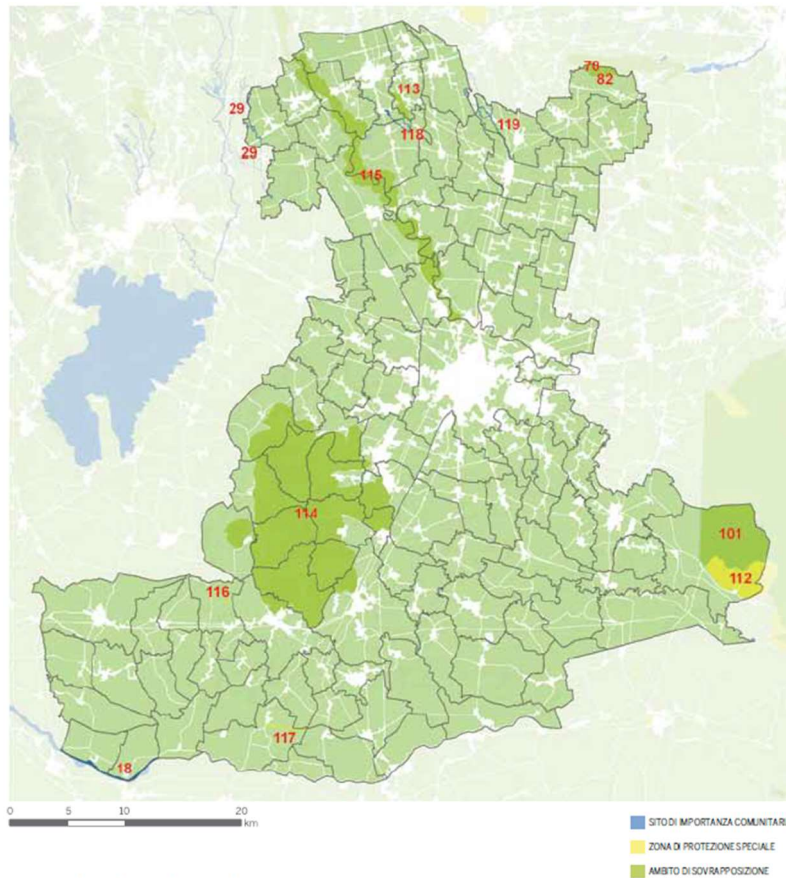
Inoltre, ai sensi del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., la valutazione di incidenza non si applica ai programmi i cui eventuali elaborati e strumenti normativi e cartografici non determinano effetti misurabili sul territorio, ricomprendendo in questi anche gli accordi di programma e i protocolli di intesa, fermo restando, invece, che la procedura per la valutazione di incidenza si applica a piani, progetti e interventi che da tali programmi derivano.

In tutte le ipotesi sopra illustrate per le quali non è necessaria la valutazione di incidenza, il proponente di piani, progetti o interventi dichiara, secondo il modello riportato nell'allegato E della D.G.R. 1400/2017, che quanto proposto non è soggetto alla valutazione di incidenza, indicando la fattispecie di esclusione. Nella sola ipotesi di cui al punto 23, oltre alla dichiarazione di cui all'allegato E citato, deve essere presentata, pena improcedibilità e conseguente archiviazione dell'istanza, una "relazione tecnica" finalizzata ad attestare, con ragionevole certezza, che il piano, il progetto, l'intervento proposto non possa arrecare effetti pregiudizievoli per l'integrità dei siti Natura 2000 considerati. La "relazione tecnica" dovrà contenere obbligatoriamente e come elementi minimi:

1. sintetica descrizione del piano, progetto o intervento;
2. localizzazione cartografica-corografica in scala adeguata, dell'area interessata dalle previsioni del piano, progetto, intervento, con riferimento ai siti della rete Natura 2000 considerati;
3. verifica dell'eventuale presenza di elementi naturali quali boschi, zone umide, prati, grotte, corsi d'acqua, ecc., nell'area interessata dalle previsioni del piano, progetto o intervento, con adeguata documentazione fotografica, ove ciò risulti possibile ed applicabile in relazione alle dimensioni e caratteristiche dell'area interessata;
4. sintetica descrizione delle attività previste dal piano, progetto, intervento e di come queste possano, eventualmente, interferire con gli elementi di cui al precedente punto allegato "E" e relativa "relazione tecnica" non necessitano di specifiche professionalità per la loro redazione fatto salvo che, trattandosi di un'autocertificazione redatta ai sensi de



D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii., il dichiarante, è soggetto alle sanzioni previste per la falsità in atti e dichiarazioni mendaci, di cui all'art. 76 del medesimo decreto.



Provincia di Padova

In base alla distanza dai siti e alle considerazioni e analisi che si riportano anche di seguito, si rileva da subito che:

- progetti e interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro, di risanamento conservativo, anche con modifica della destinazione d'uso, purché non comportino aumento di superficie occupata al suolo o di volumetria;
- le opere da realizzarsi consistono in interventi di tipo stradale analogo alle preesistenze, lasciando inalterato l'intero aspetto ambientale (vegetazione e fauna) ed antropico;
- non necessita di ulteriore utilizzo di territorio;
- la tipologia delle opere non comporta inquinamento del terreno e di falde acquifere;
- le emissioni in atmosfera, a causa della limitata durata temporale del cantiere, non influenzeranno significativamente l'assetto ambientale dell'area oggetto di lavoro.
- Non risulta vi siano altri interventi ricadenti sull'area oggetto dell'opera in progetto.
- Non vengono compromessi habitat o disponibilità trofiche per nessuna specie faunistica protetta sulla base delle direttive "Habitat" e "Uccelli".

si ritiene che dall'opera non derivino significativi effetti negativi sui siti Natura 2000 (i più prossimi sono i siti di interesse comunitario – SIC & ZPS – IT322037 "Grave e Zone umide della Brenta" e IT3260017 "Colli Euganei - Monte Lozzo - Monte Ricco", e gli interventi non ricadono nelle loro perimetrazioni).

Pertanto, non necessita una specifica procedura di valutazione di incidenza.